



BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

**POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI E ALTRI
SOGGETTI INTERESSATI**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. del 30 marzo
2023

INDICE

Premessa.....	4
1 Definizioni.....	4
2 Finalità e ambito di applicazione della Politica.....	5
3 Organi sociali e strutture organizzative preposte al dialogo coi Soggetti Interessati	6
3.1 <i>Organi e strutture organizzative coinvolti</i>	6
3.3 <i>Il CEO</i>	7
3.4 <i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	8
3.5 <i>Il CFO e l'Investor Relator</i>	9
4 Strumenti a servizio del dialogo e modalità di svolgimento dello stesso	9
4.1 <i>Il dialogo tra il Consiglio di Amministrazione e i Soggetti Interessati</i>	9
4.2 <i>Altri canali per il dialogo coi Soggetti Interessati</i>	10
4.3 <i>Sito internet aziendale e comunicati stampa</i>	11
5 Argomenti, contenuti e tempistica dei dialoghi con i Soggetti Interessati.....	11
6 Modifiche alla presente Politica	12

PREMESSA

Il consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” o la “**Società**”) – su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e d’intesa con l’Amministratore Delegato – ha approvato la presente politica per la gestione del dialogo con gli azionisti e gli altri soggetti interessati, come di seguito individuati (la “**Politica**”), anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi e in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (come di seguito definito), al quale la Società aderisce.

La presente Politica è disponibile sul sito internet di Bialetti all’indirizzo www.bialetti.com.

1 DEFINIZIONI

- 1.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Politica hanno il significato a essi qui di seguito attribuito:

Assemblea: indica l’assemblea degli azionisti della Società.

Azionisti: indica gli azionisti della Società.

CEO: indica il *Chief Executive Officer*, ossia il principale responsabile della gestione della Società, come tempo per tempo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

CFO: indica il *Group Chief Financial Officer* come tempo per tempo individuato nell’organigramma del Gruppo.

Codice di Corporate Governance: indica il Codice di Corporate Governance delle società quotate nella versione *pro tempore* vigente.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società.

Consiglio di Amministrazione: indica l’organo di amministrazione della Società.

Gruppo: indica Bialetti e le società in cui quest’ultima esercita, direttamente o indirettamente, il controllo secondo la disciplina prevista dai principi contabili IFRS.

Informazione Privilegiata: indica una “informazione privilegiata” come definita dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

Investor Relator: indica il soggetto incaricato da Bialetti a svolgere l’incarico specifico della gestione dei rapporti con gli investitori, contattabile via e-mail o telefonicamente ai recapiti indicati nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet istituzionale di Bialetti.

Legge: indica qualsiasi disposizione normativa o regolamentare, nazionale, comunitaria o internazionale, consolidato orientamento della giurisprudenza, comunicazione,

raccomandazione o altro pronunciamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o della *European Securities and Markets Authority* (ESMA), che trovi applicazione, tempo per tempo, in relazione alle materie e alle attività oggetto della Politica.

Politica: indica la presente politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e altri Soggetti Interessati.

Presidente: indica il presidente del Consiglio di Amministrazione.

Soggetti Interessati: indica gli Azionisti della Società, nonché i titolari o portatori di altri strumenti finanziari emessi dalla Società, gli investitori istituzionali attuali e potenziali, i gestori di attivi, gli operatori del mercato finanziario, gli analisti finanziari, i *proxy advisor* e le agenzie di *rating*.

TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA

2.1 La Società intende assicurare un dialogo costante e aperto con i Soggetti Interessati al fine di accrescere in questi ultimi il livello di comprensione circa le attività svolte dalla Società e dal Gruppo, il suo andamento economico-finanziario e le sue strategie volte a perseguire il successo sostenibile in linea con quanto raccomandato dall'Articolo 1 del Codice di Corporate Governance, nonché mantenere un adeguato canale di informazione con tali soggetti, ispirato a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della Legge.

2.2 Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente Politica che disciplina le modalità di svolgimento del dialogo tra i Soggetti Interessati e la Società su materie e tematiche di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le tematiche che possono essere affrontate nell'ambito del dialogo possono riguardare, tra l'altro:

- (i) risultati economico-finanziari della Società e del Gruppo e le strategie aziendali;
- (ii) operazioni straordinarie di particolare rilievo strategico per la Società e/o il Gruppo;
- (iii) *corporate governance* e, in particolare, nomina e composizione degli organi sociali (anche in termini di dimensione, professionalità, indipendenza e *diversity*) e composizione, dimensione e funzioni dei comitati endo-consiliari;
- (iv) sostenibilità e tematiche etiche, sociali e ambientali;
- (v) politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dei dirigenti con responsabilità strategica della Società;
- (vi) sistema di controllo interno e gestione dei rischi; e
- (vii) operazioni con parti correlate.

2.3 La presente Politica non trova, invece, applicazione con riferimento all'informativa resa e alle interlocuzioni con gli Azionisti in relazione a, e in occasione de, le Assemblee, in quanto regolate dalla Legge, dallo statuto sociale di Bialetti e dal regolamento assembleare.

3 ORGANI SOCIALI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE PREPOSTE AL DIALOGO COI SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Organi e strutture organizzative coinvolti

Ai sensi della presente Politica, la cura e la gestione del dialogo coi Soggetti Interessati è affidata ai seguenti organi sociali e strutture organizzative della Società:

- (i) il **Consiglio di Amministrazione**, che ha un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio del dialogo coi Soggetti Interessati, delegandone la gestione operativa al CEO;
- (ii) il **CEO**, che gestisce operativamente il dialogo coi Soggetti Interessati ai sensi di quanto previsto dal seguente Paragrafo 3.3, e
- (iii) il **Presidente**, che mantiene un ruolo istituzionale di raccordo e assicura al Consiglio di Amministrazione un adeguato flusso informativo sul dialogo coi Soggetti Interessati ai sensi di quanto previsto dal seguente Paragrafo 3.4;
- (iv) il **CFO**, che fornisce supporto operativo al CEO nella gestione del dialogo coi Soggetti Interessati ai sensi di quanto previsto dal seguente Paragrafo 3.5; e
- (v) l'**Investor Relator**, che coadiuva il CEO nella gestione del dialogo con i Soggetti Interessati ai sensi di quanto previsto dal seguente Paragrafo 3.5 e rappresenta il primo punto di contatto con i Soggetti Interessati per l'instaurazione di un dialogo con il Consiglio di Amministrazione.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione

3.2.1 Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio dell'applicazione della presente Politica e, in generale, dell'andamento del dialogo, di cui delega la gestione operativa al CEO. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre le funzioni al medesimo attribuite dalla presente Procedura.

3.2.2 Il Consiglio di Amministrazione riceve un'informativa periodica sulle modalità di gestione del dialogo e, sulla base delle informazioni ricevute, verifica che il dialogo coi Soggetti Interessati:

- (i) sia favorito, insieme più in generale a un esercizio informato dei diritti da parte degli Azionisti;
- (ii) si svolga nell'interesse della Società e del Gruppo, avendo riguardo, in particolare, a una prospettiva di medio-lungo termine e a uno sviluppo sostenibile della Società e del Gruppo; e

- (iii) avvenga nel rispetto della Legge, nonché di principi di trasparenza, veridicità, correttezza e proporzionalità.

3.3 Il CEO

3.3.1 Il CEO cura il dialogo con i Soggetti Interessati e ne gestisce l'esecuzione in attuazione della presente Politica coordinandosi, ove del caso, con il Presidente e l'Investor Relator e avendo cura che il dialogo si svolga nell'interesse della Società e del Gruppo.

3.3.2 In particolare, il CEO si occupa, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

- (i) valuta tempestivamente, con il supporto dell'Investor Relator, la richiesta di un Soggetto Interessato circa l'instaurazione di un dialogo con il Consiglio di Amministrazione e stabilisce se tale richiesta possa essere accolta o debba essere rifiutata, dando istruzioni all'Investor Relator affinché riferisca in proposito al Soggetto Interessato. Ai fini della propria valutazione, il CEO può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (a) la precedente attivazione, sui medesimi argomenti, di altre forme di dialogo;
 - (b) il potenziale interesse dell'argomento oggetto di trattazione anche per altri Soggetti Interessati, se del caso tenendo conto anche del numero di richieste pervenute in precedenza sullo stesso argomento;
 - (c) le caratteristiche del Soggetto Interessato che chiede di instaurare il dialogo nonché del suo investimento nonché gli altri dialoghi che il medesimo Soggetto Interessato abbia in precedenza instaurato con la Società e le ragioni per le quali non li abbia ritenuti sufficienti;
 - (d) le motivazioni addotte dal Soggetto Interessato che chiede di instaurare il dialogo e la presenza di suoi potenziali conflitti di interesse;
 - (e) le raccomandazioni dei *proxy advisor*, le politiche di voto o di *engagement* dei gestori di attivi o l'esito di precedenti votazioni assembleari;
 - (f) l'effettiva rilevanza del dialogo e la sua prevedibile utilità nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine, anche con l'obiettivo di perseguire il successo sostenibile.

In ogni caso, con riferimento a circostanze o tematiche di particolare rilevanza o problematicità, il CEO può, a propria discrezione, investire il Consiglio di Amministrazione di valutare una richiesta pervenuta da un Soggetto Interessato o di assumere decisioni su altri specifici aspetti relativi al dialogo con un Soggetto Interessato.

- (ii) può decidere di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il dialogo con i Soggetti Interessati, con l'ausilio dell'Investor Relator quanto alla relativa organizzazione e alla definizione dei contenuti, e ne cura lo svolgimento;

- (iii) definisce, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'ausilio dell'Investor Relator, le specifiche modalità con cui il dialogo con i Soggetti Interessati si svolge, in particolare, scegliendo tra incontri c.d. *one-way* (in cui solo il Soggetto Interessato espone alla Società la sua visione su specifiche questioni) o c.d. *two-way* (in cui vi è uno scambio di informazioni fra Soggetto Interessato e la Società), ovvero tra incontri in forma c.d. *bilaterale* (in cui partecipa un solo Soggetto Interessato) o c.d. *collettiva* (in cui vi è la contemporanea partecipazione di più Soggetti Interessati);
- (iv) esamina le richieste d'informazioni dei Soggetti Interessati e, col supporto del CFO e/o dell'Investor Relator, e/o di altre strutture aziendali individua le informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, ne coordina la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) e definisce le modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati;
- (v) individua, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti – per conto della Società – ai dialoghi con i Soggetti Interessati scegliendo tra gli amministratori della Società, il CFO e gli altri dirigenti della Società che abbiano le conoscenze e capacità più adatte per fornire informazioni pertinenti agli argomenti oggetto del dialogo coi Soggetti Interessati in funzione: (i) delle tematiche oggetto di trattazione; (ii) delle specifiche competenze; e/o (iii) delle cariche ricoperte dagli amministratori all'interno del Consiglio di Amministrazione e/o dei comitati endo-consiliari. Il CEO condivide preventivamente con i soggetti invitati a prendere parte al dialogo con i Soggetti Interessati la posizione da assumere sulle tematiche che saranno oggetto di trattazione al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società e del Gruppo;
- (vi) può adottare le misure più opportune per la garanzia della riservatezza delle informazioni eventualmente comunicate ai Soggetti Interessati nell'ambito del dialogo (ad esempio, richiedendo ai Soggetti Interessati di assumere impegni di riservatezza prima d'instaurare il dialogo).

3.3.3 Il CEO valuta l'opportunità di rendere pubbliche (i) le informazioni divulgate a Soggetti Interessati durante il dialogo con gli stessi; e/o (ii) le notizie inerenti la richiesta d'instaurazione di un dialogo inviata alla Società da parte di Soggetti Interessati nonché l'avvio o la conclusione di un dialogo coi Soggetti Interessati.

3.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Nell'ambito dei propri poteri e responsabilità - ai sensi di Legge, dello statuto sociale di Bialetti e del regolamento del Consiglio di Amministrazione - in merito alla gestione dei lavori consiliari, il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto coi Soggetti Interessati. A tal fine, il Presidente si coordina con il CEO, il CFO e l'Investor Relator.

3.4.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare al dialogo con i Soggetti Interessati in funzione dell'argomento trattato o su richiesta specifica del CEO, dell'Investor

Relator o dei Soggetti Interessati.

3.5 Il CFO e l'Investor Relator

- 3.5.1 Il CFO e l'Investor Relator supportano operativamente il CEO nella gestione del dialogo coi Soggetti Interessati, secondo quanto indicato al presente Paragrafo 3.5.
- 3.5.2 Il CFO supporta il CEO con riferimento a (i) l'individuazione delle informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) delle stesse e la definizione delle modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati; e (ii) l'organizzazione d'iniziativa volte a stabilire o favorire un dialogo coi Soggetti Interessati.
- 3.5.3 L'Investor Relator interagisce su base continuativa coi Soggetti Interessati e rappresenta il primo interlocutore dei Soggetti Interessati.
- 3.5.4 L'Investor Relator supporta il CEO con riferimento a (i) la raccolta di richieste dei Soggetti Interessati per l'instaurazione di un dialogo con la Società;; (ii) la comunicazione con i Soggetti Interessati; (iii) l'individuazione delle informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) delle stesse e la definizione delle modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati; (iv) la proposizione, il coordinamento e l'organizzazione d'iniziativa volte a stabilire o favorire un dialogo con i Soggetti Interessati e la definizione dei relativi contenuti; (v) la predisposizione di *report* o altra documentazione funzionale all'informativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; e (vi) la cura e la gestione operativa del sito internet istituzionale della Società.
- 3.5.5 L'Investor Relator viene tempestivamente informato dagli amministratori che dovessero ricevere direttamente richieste d'incontro o d'informazioni da parte di Soggetti Interessati, affinché trovi applicazione quanto previsto al seguente Paragrafo 4.1.4.
- 3.5.6 Nello svolgimento dei propri compiti, il CFO e l'Investor Relator si coordinano – a seconda del bisogno – con altre funzioni o con altri responsabili di strutture della Società e del Gruppo.

4 **STRUMENTI A SERVIZIO DEL DIALOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO**

4.1 Il dialogo tra il Consiglio di Amministrazione e i Soggetti Interessati

- 4.1.1 Il Consiglio di Amministrazione può instaurare un dialogo con uno o più Soggetti Interessati con modalità *one-way* o *two-way*, ovvero bilaterale o collettiva, come descritto al precedente Paragrafo 3.3.2(iii).
- 4.1.2 Il dialogo può essere instaurato:
- (i) su richiesta di uno o più Soggetti Interessati (ingaggio c.d. “reattivo”), da indirizzare all'Investor Relator, utilizzando i riferimenti e le modalità di contatto indicati sulla sezione

“*Investor Relations*” del sito internet istituzionale della Società. La richiesta deve indicare espressamente:

- (a) l’argomento o gli argomenti di cui si propone la trattazione nell’ambito del dialogo;
 - (b) le ragioni per le quali il Soggetto Interessato ritiene opportuno avviare il dialogo;
 - (c) le modalità con cui si propone di svolgere il dialogo (modalità *one-way* o *two-way*, ovvero bilaterale o collettiva);
 - (d) il nominativo dei rappresentanti del Soggetto Interessato che intenderebbero partecipare al dialogo, specificando il ruolo da questi ricoperto all’interno della loro organizzazione, e i relativi contatti;
- (ii) su iniziativa della Società (ingaggio c.d. “*proattivo*”), attraverso l’organizzazione di incontri, collettivi o bilaterali, coi Soggetti Interessati. Le richieste di dialogo avviate dalla Società saranno trasmesse dall’Investor Relator alle strutture competenti del/i Soggetto/i Interessato/i cui la richiesta è indirizzata.

4.1.3 Prima di avviare un dialogo ai sensi del presente Paragrafo 4.1, il CEO, con il supporto dell’Investor Relator, valuta se esso sia nell’interesse della Società, in un’ottica di medio-lungo termine e di sviluppo sostenibile del Gruppo, e se possa svolgersi nel rispetto della Legge, ponendo quindi in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna e dando istruzioni all’Investor Relator affinché riferisca in proposito al Soggetto Interessato. Al fine di compiere tali valutazioni può essere richiesto, anche in forma scritta, ai Soggetti Interessati di specificare le ragioni e le finalità della richiesta di dialogo, o anche della richiesta di semplici informazioni, nonché in generale di fornire chiarimenti in merito alle loro iniziative.

4.1.4 Qualora, al di fuori delle modalità rituali d’instaurazione di un dialogo con la Società di cui al precedente Paragrafo 4.1.2, un amministratore dovesse ricevere una richiesta d’incontro o d’informazioni da parte di Soggetti Interessati, è tenuto a darne tempestiva informazione all’Investor Relator, e troverà applicazione quanto previsto ai precedenti Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3, nonché più in generale dalla presente Politica.

4.2 Altri canali per il dialogo coi Soggetti Interessati

4.2.1 Al fine di assicurare un’adeguata efficacia del dialogo intrattenuto coi Soggetti Interessati e di garantire interlocuzioni su base continuativa coi predetti soggetti, la Società, in linea con le *best practice* nazionali e internazionali e nel rispetto della Legge, può inoltre avvalersi dei seguenti canali e forme di comunicazione:

- (i) presentazioni via *streaming / webcast* o *conference call* riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo, l’annuncio di operazioni straordinarie di particolare rilievo strategico o altri eventi significativi per la Società e/o il Gruppo. Al fine di assicurare condizioni di simmetria informativa, in concomitanza con l’inizio dell’evento viene pubblicata nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet istituzionale di Bialelli la documentazione a supporto (ove presente). Inoltre, successivamente allo svolgimento dell’evento, la

registrazione dello stesso è caricata nella sezione [“*Investor Relations*”] del sito internet istituzionale di Bialetti;

- (ii) svolgimento di *roadshow*, *capital markets day*, *investor day* o altri incontri con la comunità finanziaria o con uno o più Azionisti e/o investitori;
- (iii) pubblicazione di video o di trascrizioni degli eventi sub punti (i) e (ii) nella sezione [“*Investor Relations*”] del sito internet istituzionale di Bialetti;
- (iv) partecipazione a incontri di settore o altre manifestazioni che possano permettere di fornire informativa agli Azionisti e al pubblico;
- (v) invio e/o pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Società o altri canali, di comunicazioni - in qualsiasi formato - per informare periodicamente degli sviluppi che riguardano l’attività della Società e/o del Gruppo.

4.3 Sito internet aziendale e comunicati stampa

4.3.1 Al fine di agevolare l’efficacia del dialogo coi Soggetti Interessati, assicurando al contempo univocità e simmetria dei contenuti informativi, Bialetti ha allestito apposite sezioni del sito internet istituzionale della Società (all’indirizzo www.bialetti.com) che raccolgono i documenti e le informazioni ritenute a tal fine di maggiore interesse. In particolare:

- (i) all’interno della sezione “*Investor Relations*” – “*Comunicati stampa finanziari*”, possono essere reperite informazioni di carattere economico-finanziario, il calendario degli eventi societari di ciascun esercizio, i comunicati stampa e i contatti dell’Investor Relator; e
- (ii) all’interno della sezione “*Corporate Governance*” e “*Assemblee*”, possono essere reperite informazioni relative alla composizione degli organi sociali di Bialetti, informazioni e documenti relativi alle Assemblee, i regolamenti, le procedure adottate dalla Società in tema di governo societario, il modello organizzativo del Gruppo, il codice etico, le relazioni annuali in materia di remunerazione e compensi corrisposti nonché governo societario e assetti proprietari.

5 ARGOMENTI, CONTENUTI E TEMPISTICA DEI DIALOGHI CON I SOGGETTI INTERESSATI

- 5.1 Nello svolgimento degli incontri con i Soggetti Interessati, la divulgazione delle informazioni relative alla Società e/o al Gruppo dev’essere rispettosa degli obblighi di Legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di Informazioni Privilegiate.
- 5.2 I Soggetti Interessati sono in ogni caso responsabili per qualsiasi uso delle informazioni ricevute dalla Società che costituisca violazione di un obbligo di Legge, contrattuale, ovvero che sia lesivo degli interessi del Gruppo o di terzi.
- 5.3 L’informativa resa dalla Società è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi della Società, del Gruppo e dei Soggetti Interessati, nonché corretta e coerente con le informazioni già rese pubbliche dalla Società.

5.4 Il dialogo coi Soggetti Interessati può aver luogo durante tutto l'anno, salvi di regola i c.d. "*black-out period*" ossia nei 30 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare le relazioni finanziarie intermedie e le relazioni finanziarie di fine anno che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni di Legge. In ogni caso, sono ammesse, anche durante i *black-out period*, iniziative di dialogo coi Soggetti Interessati che, per i contenuti o per la natura degli interlocutori, siano ritenute, a giudizio del CEO, nell'interesse della Società o del Gruppo e avvengano nel rispetto della Legge e secondo quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.

6 MODIFICHE ALLA PRESENTE POLITICA

6.1 Il Consiglio di Amministrazione, col supporto del CEO, del CFO e dell'Investor Relator, valuta periodicamente l'adeguatezza della presente Politica e la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla stessa, tenendo anche conto delle eventuali variazioni della Legge, delle *best practice* nazionali e internazionali, della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo.

6.2 Il CEO può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della presente Politica.

6.3 Il CEO è autorizzato ad apportare alla presente Politica ogni modifica volta ad adeguare la stessa a modifiche della Legge o dello statuto della Società nonché ogni altra modifica di carattere meramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Politica stessa, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile di tale organo.